CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(FRACANZANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(GASPARI)

—

Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988

Presentato il 29 novembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge si provvede all'utilizzo per l'IRI e per l'EFIM dei fondi per 425 miliardi rinvenienti dalla legge finanziaria 1988, nonché all'utilizzo dei 100 miliardi previsti dalla stessa legge per i programmi aggiuntivi delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'IRI l'assegnazione di cui al presente disegno di legge si configura come un intervento del tutto marginale rispetto alle esigenze complessive dell'Ente stesso, esigenze cui si farà fronte con successivo provvedimento.

Tale intervento trova motivazione nella necessità di consentire un immediato apporto al fondo di dotazione dell'IRI, sensibilmente ridimensionato a seguito dell'andamento di alcuni settori che hanno determinato a livello dell'Ente implicazioni di natura patrimoniale, oltreché economico-finanziaria.

Inoltre l'apporto in questione risponde all'esigenza di contribuire con una sia

pur ridotta aliquota di mezzi propri agli investimenti che l'Ente sta realizzando nel corso del 1988.

Relativamente all'EFIM, la gestione dell'Ente è impegnata in un processo di risanamento nei vari settori di presenza, processo che si è potuto sviluppare anche in funzione delle risorse finanziarie che l'Ente stesso ha messo a disposizione delle società operative.

Ma il perseguimento di questo doveroso obiettivo di risanamento a livello delle aziende ha comportato a livello dell'Ente un aggravamento del proprio squilibrio finanziario-patrimoniale, accentuato inoltre dalla mancata erogazione di fondi di dotazione per il 1987.

Si è così venuto a determinare un incremento dell'indebitamento d'entità tale da assorbire totalmente i risultati industriali netti di gestione del gruppo e una situazione patrimoniale fortemente squilibrata con un rapporto di mezzi propri sul capitale investito pari al 12 per cento.

Il nuovo programma per il quadriennio 1988-1991 prevede investimenti per complessivi 2.150 miliardi che riguardano settori impegnati nell'azione di risanamento (alluminio, impiantistica) e di sviluppo (vetro, aeronautica, mezzi e sistemi di difesa).

Lo sviluppo di detti investimenti comporta adeguamenti del capitale delle aziende chiamate a realizzarli.

Il livello di indebitamento già esistente a carico dell'Ente implica la necessità, per rispondere alle esigenze delle aziende, di contenere l'ulteriore ricorso al capitale di prestito.

Pertanto l'erogazione di 300 miliardi, di cui al presente provvedimento, rappresenta un primo apporto per consentire il perseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo dell'Ente.

Circa i programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno, va chiarito che l'esigenza di interventi di questo tipo degli Enti di gestione deriva anche dalla necessità di fronteggiare i complessi problemi della reindustrializzazione di alcune aree coinvolte da crisi settoriali. I programmi stessi risultano in corso di avanzata definizione.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

L'articolo 1 del disegno di legge prevede il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI per l'anno finanziario 1988 dell'importo di lire 125 miliardi specificamente finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti già programmati o da includere nei programmi dell'Ente.

L'apporto in questione, pur nella sua esiguità, avrà lo scopo principale di adeguare, anche se in misura modesta, i mezzi propri impiegati dall'IRI nell'attuazione di programmi di investimento del gruppo per il 1988.

Per la copertura del relativo onere si intende utilizzare lo specifico accantonamento relativo ad « Interventi a sostegno di programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi » previsto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, previa corrispondente riduzione dello stanziamento ivi iscritto.

Analogamente, per quanto concerne l'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, previsto nella misura di lire 300 miliardi dallo stesso articolo 1 e con la medesima finalizzazione, si intende ricorrere all'accantonamento di cui sopra.

Con i fondi in questione l'Ente suddetto intende impostare su basi finanziarie più solide la sua politica gestionale tesa a perseguire gli obiettivi del risanamento dei settori che versano in grave difficoltà, quali l'alluminio e l'impiantistica, e dello sviluppo ulteriore di quei comparti che presentano situazioni economiche, come l'aeronautica e il vetro.

L'articolo 2 prevede il conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione di 100 miliardi di lire per il 1988 specificamente finalizzati a programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno. Tale conferimento consentirà la realizzazione di ulteriori interventi delle partecipazioni statali per fronteggiare i complessi problemi nel Mezzogiorno che sorgono anche da crisi di alcuni settori industriali.

Detti investimenti sono in corso di avanzata definizione da parte degli Enti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, ripartirà i cennati 100 miliardi di lire tra quegli Enti che avranno portato a termine la definizione degli indicati interventi.

Nella relazione al CIPI ed al Parlamento, prevista dagli articoli 12 e 13, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarà data specifica menzione degli investimenti effettuati in conseguenza della presente legge, enucleando a parte quelli relativi al Mezzogiorno.

Per la copertura del relativo onere si intende utilizzare lo specifico accantonamento concernente « Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno » previsto dal capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, previa corrispondente riduzione dello stanziamento ivi iscritto.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente, di lire 125 miliardi e di lire 300 miliardi.

2. L'apporto ai fondi di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il Mezzogiorno, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

ART. 2.

1. Per consentire agli enti delle partecipazioni statali la realizzazione di programmi aggiuntivi di investimenti nel Mezzogiorno è autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di 100 miliardi di lire.

2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli enti.

ART. 3.

1. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI e ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero di svol-

gere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

ART. 4.

1. All'onere di lire 425 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi ».

2. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.